



La contrattualistica internazionale: le condizioni generali di vendita

Pavia
27 ottobre 2011

Avv. Andrea Antognini



Programma dell'incontro:

- La disciplina delle compravendite internazionali in caso di assenza o di inefficacia delle condizioni generali: la Convenzione di Vienna del 1980;
- La risoluzione delle controversie in materia di compravendita internazionale;
- Le principali clausole da inserire nelle condizioni generali d'acquisto e di vendita nei rapporti di compravendita internazionali.



Qualora entrambi i contraenti abbiano portato a conoscenza della controparte le proprie condizioni generali, quali condizioni prevalgono? Le condizioni generali di vendita del venditore o quelle d'acquisto del compratore?

La battle of forms e la last shot rule.



Come facciamo a sapere
se le condizioni generali sono valide?

La risposta a questa domanda dipende
dalla legge applicabile, da determinare in
base al diritto internazionale privato dello
Stato in cui si trova il giudice a cui ci si
rivolge.



Articolo 3, primo paragrafo Regolamento (CE) n. 493/2008

Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

Articolo 4, primo paragrafo Regolamento (CE) n. 493/2008

In mancanza di scelta [...], la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

- il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.



Articolo 2

Convenzione dell'Aja del 1955

La vendita è regolata dalla legge interna del paese designato dalle parti contraenti.

Articolo 3

Convenzione dell'Aja del 1955

In mancanza di una legge dichiarata applicabile dalle parti, [...] la vendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore aveva la sua residenza abituale nel momento in cui ha ricevuto l'ordine.



Articolo 1341, primo comma, c.c.

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.



**Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale
di merci adottata a Vienna l'11 aprile 1980:**

- La diffusione della Convenzione;
- L'ambito di applicazione della Convenzione (art. 1);
- Le materie regolate dalla Convenzione;
- I difetti di conformità della merce venduta e le modalità della loro denuncia (artt. 35 ss.);
- Le richieste di sostituzioni, riparazioni o riduzione del prezzo (artt. 46, 48 e 50);
- La richiesta di risoluzione del contratto (art. 49);
- Le richieste di risarcimento del danno (artt. 74, 75 e 77);
- Le materie non regolate dalla Convenzione e l'esclusione della sua applicazione (artt. 6 e 7).



Azioni giudiziarie e arbitrati

La scelta del soggetto che dovrà decidere eventuali controversie nascenti dal contratto è quella fra giudice ordinario e arbitrato. Tale scelta dipende dalle parti e, se le parti non hanno scritto nulla in proposito nel contratto, tutte le eventuali controversie nascenti dal contratto verranno decise da un giudice ordinario.



Principio internazionalmente riconosciuto è quello secondo cui il giudice scelto dalle parti è competente.

In ogni caso la validità della scelta e le modalità di attuazione di tale scelta dipendono dal diritto internazionale privato dello Stato in cui si trova il giudice a cui ci si rivolge.



Articolo 23

Regolamento (CE) n. 44/2001

Qualora le parti [...] abbiano attribuito la competenza di un giudice [...] di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice [...].

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta [...]

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.



Articolo 17

Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988

Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta [...]



In assenza di scelta, il giudice deve valutare la propria competenza in base al diritto internazionale privato del suo Stato.



Articolo 2

Regolamento (CE) n. 44/2001

Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.



Articolo 2

Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.



Articolo 5, punto 1

Regolamento (CE) n. 44/2001

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.



Articolo 5, punto 1

Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.



Arbitrato

La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e i vari tipi di arbitrato.



La scelta di devolvere contrattualmente la risoluzione delle controversie ad un giudice ordinario o ad uno o più arbitri dipende da caso a caso.

Fattori rilevanti:

- possibilità previste dal contratto;
- strategie offensive o difensive;
- il valore della controversia e i costi della giustizia;
- luogo in cui sono situati i beni o i crediti aggredibili del debitore;
- efficacia delle sentenze dei giudici ordinari e dei lodi arbitrali italiani all'estero e viceversa.



Clausola di deroga del foro

(classica e sbilanciata, ma consigliabile, se possibile)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del (Venditore, Compratore). Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il (Venditore, Compratore) ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del (Compratore, Venditore).



Clausola di deroga del foro

(bilanciata, ma pericolosa
perché obbliga sempre ad agire in casa dell'avversario)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del convenuto.



Clausola di deroga del foro

(assurda e pericolosa
perché favorisce il contenzioso)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede dell'attore.



Clausola arbitrale standard CCI

(arbitrato eccellente ma costoso)

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.



Clausola arbitrale standard Milano

(un buon arbitrato)

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso saranno esclusivamente risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (Italia). La sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia) e la lingua dell'arbitrato sarà la lingua italiana.



Le principali clausole da inserire nelle condizioni generali d'acquisto e di vendita nei rapporti di compravendita internazionali

Premessa

Il contenuto delle clausole varia in funzione:
dello Stato ove si trova la controparte;
del settore merceologico interessato.



Le principali clausole da inserire nelle condizioni generali d'acquisto e di vendita nei rapporti di compravendita internazionali

- normativa contrattuale;
- caratteristiche dei prodotti;
- condizioni di pagamento;
- riserva della proprietà;
- termini di consegna;
- trasporti;
- garanzie, vizi della merce e responsabilità;
- legge applicabile e foro competente.



Normativa contrattuale

Le presenti Condizioni Generali disciplineranno il presente contratto di vendita nonché qualsiasi futura vendita conclusa tra il Venditore e il Compratore. Eventuali condizioni generali del Compratore non trovano applicazione, neppure parziale, se non sono accettate per iscritto dal Venditore. Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra le parti.



Caratteristiche dei prodotti

Le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, annunci pubblicitari, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, così come le caratteristiche di eventuali campioni o modelli da quest'ultimo inviati al Compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore. Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza usuali nel settore saranno considerate conformi al Contratto.



Le condizioni di pagamento

I pagamenti verranno effettuati, salvo diverso accordo:

- (a) mediante credito documentario irrevocabile confermato da primaria banca italiana almeno dieci giorni prima del termine di consegna concordato e pagabile contro presentazione dei documenti di spedizione, oppure*
- (b) con pagamento anticipato della totalità del prezzo, oppure*
- (c) con pagamento posticipato, previa messa a disposizione di adeguate garanzie bancarie a copertura dell'intero debito del Compratore.*



La riserva della proprietà

Il Venditore conserva la proprietà dei Prodotti sino al totale pagamento degli stessi. Tale riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del paese in cui si trovano i Prodotti, che regola la presente clausola.



I termini di consegna

I termini di consegna hanno natura indicativa. Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli avviserà tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

In ogni caso, i Prodotti si intendono consegnati presso la sede del Venditore in [indirizzo].



Trasporti

In ogni caso, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore, presso la sede del Venditore.



Garanzie, vizi della merce e delle responsabilità

Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.

Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre un anno dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.

Fatta eccezione per il caso di dolo o colpa grave, il Venditore non risponderà dei danni derivanti da o collegati ad eventuali vizi o mancanza di qualità dei Prodotti. I rimedi previsti nelle presenti Condizioni Generali sono sostitutivi di qualsiasi responsabilità per vizi e di qualsiasi altra responsabilità del Venditore, contrattuale o extracontrattuale, collegata alla vendita dei Prodotti.



Conclusioni



Pavia

27 ottobre 2011

Domande?

AVV. ANDREA ANTOGNINI
BUFFA, BORTOLOTTI & MATHIS
STUDI LEGALI ASSOCIATI